

STATUTO

PRIMA INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE DELLA
LIBERTA' IS.515 SN

Numero REA: ME - 184818

Codice fiscale: 02653190831

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2006 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PRIMA INFANZIA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "PRIMA INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

La sede legale della Cooperativa è in Messina.

La Cooperativa potrà istituire anche altrove, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e cooperazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, senza fini di speculazione privata, e nel perseguire gli scopi sociali si adeguerà all'evoluzione delle normative di settore.

ARTICOLO 2

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata oltre il predetto termine ovvero sciolta prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO 2

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Operando secondo i principi della mutualità e cooperazione, la Cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta legge.

La Cooperativa si propone altresì di incrementare la coscienza cooperativa nell'ambito della propria sfera d'azione e di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie, favorendo la crescita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, economiche, sociali e materiali attraverso l'organizzazione e l'esercizio di altre attività imprenditoriali, tese a favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale.

I soci cooperatori intendono perseguire gli scopi sociali anche promuovendo nuove occasioni di lavoro per se stessi, ed eventualmente anche per altri lavoratori. Le prestazioni dei soci cooperatori in favore della Cooperativa possono avvenire

Registrato a Messina

il 22.12.2006

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale autorizzazione
numero 16031 del 17/07/1997
integrazione numero 4263/01
del 16/05/2001

sia sotto forma di lavoro subordinato, sia sotto forma di collaborazione autonoma, sia sotto forma di prestazioni volontarie.

La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma e/o volontaria anche di lavoratori non soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Società Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Società Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

La Società Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente oggetto, che si intende comunque ristretto alle attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381 e Art.10 D.leg. 4.12.97 n.460:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria alla risposta dei bisogni di persone anziane, handicappate e svantaggiate ex legge 381/91 lett. A);

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi e potrà:

- Fornire alle famiglie un servizio atto all'educazione del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- Offrire o gestire servizi, tramite i propri soci, di assistenza baby sitter ai bambini da 0 a 10 anni, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;
- Creazione e/o gestione di asili, scuole materne e servizi connessi, con particolare riguardo ai bambini portatori di handicap;
- La realizzazione e/o gestione di Asili Nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, nonché di servizi ausi-

- liari di collegamento;
- Effettuare corsi di preparazione post-scolastica per ragazzi di scuole elementari, medie e superiori;
- Baby parking ed attività connesse;
- La gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche;
- L'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli, nonché la realizzazione di centri didattico-sportivi mirati alla corretta formazione della personalità dei partecipanti;
- attività e servizi di riabilitazione;
- attività e servizi di telesoccorso;
- organizzazione e/o gestione di soggiorni climatici per bambini, anziani e persone in stato di bisogno;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- interventi a favore di persone con handicaps in situazioni di gravità con prospettiva di accoglimento in "comunità alloggio" o centri socio-riabilitativi;
- servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola o altre strutture di accoglienza;
- la gestione di tutti i servizi relativi alle leggi n°87/81, 68/81 e n°16/86 e successive modifiche ed integrazioni;
- effettuare il servizio di assistenza domiciliare integrata in riferimento all'attuale legislazione Regionale vigente in materia e successive modifiche ed integrazioni;
- attività di sensibilizzazione, promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi sociali;
- attivare e gestire servizi socio-psico-assistenziali orientati alla prevenzione: corsi di educazione sanitaria, screening di massa, prevenzione primaria di malattie genetiche, mentali e geriatriche, informazione ed educazione sanitaria della popolazione sulle cause e conseguenze dell'handicap nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, in fase neonatale e nelle varie fasi dello sviluppo, fornendo inoltre informazioni sui servizi sanitari che svolgono tali funzioni;
- svolgere attività sociali per anziani, portatori di handicap, minori, persone in stato di bisogno, con prospettiva di accoglimento in Case Albergo con tutte le attività connesse;
- istituire e/o gestire centri diurni di socializzazione per anziani, handicappati e persone in stato di bisogno, organizzando gite, svaghi, attività sportive e ricreative al

- fine di renderli più partecipi alla vita sociale;
- creare e/o gestire centri educativi per l'inserimento nella società di persone disagiate in genere;
 - realizzare e/o gestire consultori familiari, con personale specializzato;
 - fornire servizi di segretariato sociale a persone in stato di bisogno ed extracomunitari;
 - creazione e/o gestione di Ostelli della gioventù;
 - Promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
 - Promuovere la partecipazione dei soci a corsi e/o lezioni di formazione culturale, sociale e professionale, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e favorire anche la migliore collaborazione dei membri del nucleo familiare ove sono chiamati ad operare e dei volontari che prestino il loro aiuto nei servizi della cooperativa stessa;
 - Perseguire, mediante la gestione associata, migliori condizioni di lavoro evitando periodi vuoti di attività e di conseguente disoccupazione e favorendo il mutuo soccorso nei confronti dei soci in difficoltà;
 - Favorire il proprio lavoro e le proprie attività di formazione professionale, le iniziative di Enti locali e Associazioni tendenti al sostegno delle famiglie dei cittadini in difficoltà, al miglioramento della salute, della vita, delle relazioni umane;
 - Realizzare e/o gestire l'assistenza a domicilio per anziani, handicappati, minori e famiglie in difficoltà, offrendo tutti quei servizi necessari anche per la sopravvivenza, oltre quelli di normale indirizzo, pulizia, imboccamento, assistenza igienico-sanitaria ed amministrativa;
 - Fornire l'assistenza di cui sopra, anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, case di soggiorno, day hospital, luoghi di villeggiatura;
 - Promuovere o gestire, tramite i propri soci, ritrovi per anziani, parchi gioco per bambini, ferie collettive, circoli culturali e ricreativi, mense pensionati, ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento sociale;
 - Realizzare e/o gestire locali per tossicodipendenti allo scopo di offrire quella assistenza continua 24 ore su 24 ore a quanti ne facciano richiesta ed in particolare organizzare convegni, tavole rotonde che abbiano uno scopo preventivo ed istruttivo sulle conseguenze dell'uso di sostanze tossiche;
 - Promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici;
 - Organizzare un servizio di pronto intervento anche a solo titolo esplicativo mediante autolettighe nei casi di infortunio o di ricoveri;
 - Gestire strutture pubbliche di assistenza, centri di cura

preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanze marine e montane, campeggi, ecc., sia per giovani che per adulti ed anziani e tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale;

- Gestire, vigilare ed assistere il funzionamento degli impianti, uffici ed attrezzature predisposti ai fini sociali;
- Promuovere, organizzare e gestire attività ricreative, quali manifestazioni musicali, teatrali, folkloristiche, agonistiche, canore e simili a favore di bambini, anziani, tossicodipendenti ed handicappati;
- collaborare con il "Ministero della Sanità", con le Regioni, Province, Comuni, ASL ed in particolare con la Regione Siciliana, riferendo con dati statistici circa la tossicodipendenza, le condizioni degli anziani e quelle delle famiglie in difficoltà;
- provvedere all'acquisto o all'affitto e alla gestione di beni mobili ed immobili dati in concessione da Enti pubblici e/o Privati per l'espletamento delle attività sociali;
- espletare ogni altra attività connessa con l'assistenza in genere.

La Cooperativa potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo e non limitante:

- concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private e di altro genere;
- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, in via strettamente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e come attività non prevalente;
- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- richiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, della Unio-

ne Europea, degli istituti di credito e casse di risparmio e di altre persone fisiche e giuridiche;

- accedere ai fondi per i progetti rivolti ai cosiddetti paesi in via di sviluppo nonché ai finanziamenti della Banca mondiale per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- ricevere oblazioni, contributi, liberalità e donazioni per un miglior conseguimento degli scopi sociali.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e risparmio dei soci, la Cooperativa potrà raccogliere presso questi, purché iscritti a Libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali saranno disciplinate da apposito regolamento, mentre le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre condizioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione. Il tutto in conformità alle disposizioni delle leggi, in particolare fiscali e bancarie, in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere svolte come attività prevalenti o nei confronti del pubblico. Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Con deliberazione dell'Assemblea, la Società Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 59/1992.

TITOLO 3

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere **soci cooperatori**:

- le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano capacità giuridica, esercitino o possano esercitare attività attinenti alla natura della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e comunque attivamente contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e allo sviluppo della Cooperativa.

Possono essere ammesse come soci, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che comunque abbiano scopi e interessi coerenti con l'attività della Cooperativa.

Possono essere ammessi **soci operatori volontari** che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci operatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono infine essere soci della Cooperativa le persone svantaggiate, compatibilmente al loro stato soggettivo, nonché i loro familiari nella qualità di fruitori dei servizi della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro soci. I soci sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dall'articolo 6.

ARTICOLO 6

La procedura di ammissione è disciplinata dagli artt. 2525 e 2528 C.C.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

A) per le **persone fisiche**:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione, codice fiscale e cittadinanza;
 - b) ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere comunque essere inferiore ad Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 - c) prova del versamento della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo determinato come previsto all'art.8;
 - d) indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche: socio cooperatore prestatore di lavoro; socio cooperatore volontario;
 - f) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.38 del presente Statuto.
- La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio **Ente, Organismo o Persona Giuridica** Ente dovrà contenere oltre alle dichiarazioni di cui sopra alle lettere d) e f):

- 1) denominazione o ragione sociale, forma giuridica, luogo e data di costituzione, sede legale, nazionalità, attività effettivamente svolta;

2) delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona Giuridica e della sua qualifica; 3) ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zero zero) complessivi, né superiore al massimo fissato dalla legge; 4) versamento della eventuale tassa di ammissione; 5) copia dello Statuto vigente; 6) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di socio cooperatore, ovvero socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381.

ARTICOLO 7

L'ammissione del socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, decide sulla domanda con obbligo di motivazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Con il fatto di aver chiesto ed ottenuto la qualifica di socio, lo stesso dichiarerà di conoscere e di accettare integralmente ed incondizionatamente il presente statuto nonché i regolamenti interni già esistenti.

ARTICOLO 8

Il socio ammesso deve versare l'importo delle quote sociali sottoscritte, la tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo deliberati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i predetti versamenti, la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 7 diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purchè accompagnata dal contemporaneo versamento degli importi di cui al primo comma. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. In caso di rigetto della domanda si applica l'art.2528 C.C., 3°, 4° e 5° comma.

ARTICOLO 9

I soci, nei confronti della Cooperativa, sono obbligati ad osservare le leggi vigenti.

Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

In ogni caso, come previsto dall'art. 2527, c.2, C.C., non possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e/o dislocazione sul territo-

rio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ARTICOLO 10

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o scioglimento della persona giuridica.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio diventa operante dal momento dell'annotazione dello stesso nel Libro dei soci, da effettuarsi senza indugio a cura dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 12

Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e quando ricorrano giustificati motivi il cui apprezzamento è rimesso al Consiglio di Amministrazione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere nei seguenti casi:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Non è consentito il recesso parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, il tutto nei termini e con le modalità previste dall'art. 2532 C.C.

ARTICOLO 13

L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge (art.2533

C.C. e artt. 2531,2286 e 2288 C.C. da esso richiamati), ed inoltre nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che in qualunque modo arrechi gravi danni materiali alla Cooperativa;

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato e diventa operante, limitatamente al socio escluso, dalla data di annotazione sul Libro soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Contro le predette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è fatta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi e nei termini di legge.

ARTICOLO 15

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale in conformità al disposto di cui all'articolo 2535 del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2535 C.C., il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, rinviare in parte il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ARTICOLO 16

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte la società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

ARTICOLO 17

I soci receduti, esclusi, gli eredi e legatari non aventi i requisiti di cui sopra, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso del capitale entro e non oltre un anno dalla sca-

denza dei centottanta giorni di cui all'articolo 2535 del codice civile.

Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quello comunque non rimborsato, sarà devoluto al fondo di riserva legale.

TITOLO 4

REGOLAMENTI SOCIETARI

ARTICOLO 18

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compiersi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea straordinaria.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se saranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

TITOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della Società è costituito dal capitale sociale che è variabile e formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) da eventuali sovrapprezzi delle quote formati da versamenti dei soci, come previsto dall'art.8;
- d) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo od accantonamento costituito dall'assemblea o previsto dalla legge o dallo Statuto;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 20

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge, specificatamente indicando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo mutualistico della società.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, come disposto dall'art.2545 sexies, comma 2, C.C.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 C.C., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 22

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di perdite, l'Assemblea delibera sulla copertura delle stesse.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.1992 n.59;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici (artt. 2514 e 2545 quinquies C.C.);
- d) l'eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando né sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili ovvero alla costituzione o al-

l'incremento di fondi di riserva straordinaria o ai fini mutualistici previsti per legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società né al termine della stessa.

ARTICOLO 23

RISTORNI

Come previsto dall'art.2545 sexies C.C., in sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, potrà deliberare l'erogazione di ristorni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

TITOLO 5

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- il Collegio dei Sindaci e/o il Revisore contabile, se nominati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 25

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nonché la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, da inviarsi a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo risultante dal Libro soci.

In aggiunta a tali forme di pubblicità, la Cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo

e-mail, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa sempre validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 26

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche un bilancio preventivo, e decide sulla destinazione degli utili;
 - 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - 3) determina eventualmente la misura dei gettoni di presenza o degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale, e, per il triennio, l'emolumento dei Sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, ove nominati;
 - 4) approva o modifica i regolamenti interni previsti dal presente statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
 - 7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - 8) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'adozione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e sulla loro attuazione.
- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci ex art. 2479, comma 2, C.C., le deliberazioni concernenti:
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione;
 - le domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
 - l'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

ARTICOLO 27

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei termini previsti dal presente statuto.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale - se nominato - o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi, gli Amministratori devono provvedere alla convocazione entro venti giorni dalla richiesta.

Le proposte di delibere da sottoporre all'assemblea ed il bilancio consuntivo e preventivo devono essere illustrati dagli Amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 28

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

Tuttavia sono sempre necessari la presenza diretta o per delega di almeno più della metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei detti soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, le modifiche statutarie, le decisioni concernenti fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero lo scioglimento anticipato della Cooperativa.

ARTICOLO 29

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Tuttavia ai soci cooperatori persone giuridiche ed ai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381, possono essere attribuiti più voti, fino ad un massimo di cinque, nei limiti previsti dall'articolo 2538 C.C.

Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio avente diritto al voto, non amministratore nè sindaco effettivo, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale di Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 30

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano o per appello nominale, ma sempre a voto palese.

ARTICOLO 31

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente, in loro

assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario o da Notaio. Alle adunanze assembleari potrà partecipare, senza diritto di voto chiunque il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno ammettere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Cooperativa ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri. Gli amministratori devono essere comunque sempre scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi secondo quanto deciso di volta in volta dall'assemblea e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, facoltativamente, un Vicepresidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a retribuzione, salvo che l'assemblea deliberi l'attribuzione a loro favore di gettoni di presenza.

ARTICOLO 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando né sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi né siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto è di norma palese e non può essere dato per rappresentanza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e pertanto

gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina dell'intero organo amministrativo.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, spetta al Collegio Sindacale, se nominato, convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 34

Il Consiglio di Amministrazione è investito da i più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

A puro titolo esemplificativo, ma non limitante, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;
- d) deliberare il compimento di tutti gli atti inerenti l'attività sociale, ed in particolare:
 - vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
 - compiere ogni e qualsiasi operazione, compresi i contratti di leasing, presso qualsiasi istituto di credito;
 - aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
 - cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;
- k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti da soci, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il poten-

ziamento aziendale;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

m) deliberare l'apertura di sedi secondarie, succursali, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Fermo restando il divieto di delega di cui all'art.2544, 1°c., C.C. riguardante sia le materie previste dall'art.2381 C.C., sia le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 35

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

A lui competono la promozione e l'indirizzo della Società Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea ed il controllo dell'attività svolta dai soci.

A puro titolo esemplificativo, il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; sporgere querela per reati non perseguibili d'ufficio perpetrati in danno alla Cooperativa. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente se nominato.

IL COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 36

Salvo che ricorrano i casi di nomina obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale o comunque di un organo autonomo cui affidare il controllo contabile è facoltativa. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19, 3° comma; qualora, però, l'assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale siano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti in pegno, cauzione o custodia; c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato esecutivo, quando sia costituito; e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO 6

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37

L'Assemblea può deliberare lo scioglimento della Cooperativa nei casi previsti dalla legge, ovvero quando lo ritenga opportuno, con le maggioranze indicate nell'articolo 28, ultimo comma, del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

ARTICOLO 38

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi di cui all'articolo 19 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti fra la società e i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni.

ni.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519, 2° c., C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to ANTONIO COTRONEO - GIOVANNI PADERNI Notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DEL D.L. N.82 DEL 7/3/2005 ART.23 COMMA 3-4-5, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

MESSINA